



Stato: marzo 2016

Malattia di Newcastle: provvedimenti nella zona di sorveglianza

Se in un effettivo viene diagnosticata la malattia di Newcastle, il veterinario cantonale dispone l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza. In queste zone il movimento di animali, merci e persone è limitato al fine di evitare la propagazione dell'epizoozia. La zona di protezione comprende un territorio del raggio di almeno 3 km intorno all'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di almeno 10 km. In fase di delimitazione vengono considerati i confini naturali, le possibilità di controllo, le strade principali, i macelli disponibili e le possibili vie di trasmissione dell'epizoozia.

In virtù degli articoli 88, 89, 92 e 122-125 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie, nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti disposizioni:

1. Obbligo di notifica

- Chiunque constata o sospetta la comparsa di un focolaio è tenuto a notificarlo immediatamente al veterinario.
- I principali sintomi della malattia di Newcastle sono: calo della produzione di uova, uova con guscio sottile, affanno con respirazione dal becco, rigonfiamento delle palpebre, cianosi della cresta, diarrea, febbre, spossatezza e inappetenza. Dalla seconda settimana di malattia si manifestano sintomi del sistema nervoso centrale come paralisi flaccida delle zampe o delle ali e torsione del collo. Spesso si assiste anche a casi di morte improvvisa senza sintomi clinici.

2. Registro di controllo degli effettivi di animali

- Il detentore di animali deve tenere un registro di controllo degli effettivi di pollame domestico e di tutti gli altri volatili in cattività. Tale registro deve contenere un elenco dell'attuale effettivo di animali nonché gli aumenti e le diminuzioni avvenuti nelle tre settimane precedenti all'accertamento dell'epizoozia.

3. Movimento di animali nella zona di sorveglianza

- Per almeno i primi sette giorni successivi all'istituzione della zona di sorveglianza è vietato trasferire il pollame domestico e altri volatili in cattività nonché le loro uova e i pulcini di un giorno nella zona di sorveglianza. Costituiscono un'eccezione il trasporto di animali in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.
- Tutto il pollame domestico e tutti gli altri volatili in cattività nonché le loro uova e i pulcini di un giorno non devono lasciare la zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe.
- Tutte le specie animali possono abbandonare gli effettivi solo dopo che il veterinario ufficiale ha analizzato l'intero pollame domestico e gli altri volatili in cattività.
- È vietato tenere esposizioni di pollame e volatili o simili manifestazioni.

4. Movimento di merci nella zona di sorveglianza

- Il letame non può essere trasportato al di fuori della zona di sorveglianza.
- È vietato trasferire le uova e la carne di pollame al di fuori dell'effettivo posto sotto sequestro.
- Le carcasse e altri tessuti appartenenti ai volatili devono essere eliminati sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale seguendo le sue istruzioni.